

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 – DENOMINAZIONE

ART. 2 – SCOPO DELLA FONDAZIONE

ART. 3 – AMBITI OPERATIVI

ART. 4 – MODALITÀ OPERATIVE

ART. 5 – PATRIMONIO

ART. 6 – DESTINAZIONE DEL REDDITO

ART. 7 – GESTIONE DEL PATRIMONIO E SOCIETÀ PARTECIPATE

ART. 8 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 9 – VERIFICA DEI REQUISITI

ART. 10 – REQUISITI GENERALI DI ONORABILITÀ

ART. 11 – REGOLE GENERALI D'INCOMPATIBILITÀ

ART. 12 – CONFLITTO DI INTERESSE

TITOLO II

ORGANI

ART. 13 – COMITATO DI INDIRIZZO

ART. 14 – DECADENZA E SOSPENSIONE

ART. 15 – ACQUISIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA CARICA

ART. 16 – DESIGNAZIONE E NOMINE

ART. 17 – POTERI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

ART. 18 – CONVOCAZIONE

ART. 19 – DELIBERAZIONI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

ART. 20 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 21 – DURATA E CARATTERISTICA DELLA CARICA

ART. 22 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 23 – ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 24 – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

ART. 25 – COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 26 – ATTRIBUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

TITOLO III

ALTRE NORME

ART. 27 – COMPENSI E RIMBORSI SPESE

ART. 28 – SEGRETARIO GENERALE

ART. 29 – BILANCIO E DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE

ART. 30 – SCIoglimento

ART. 31 – LIBRI OBBLIGATORI

ART. 32 – PERSONALE E SERVIZI

ART. 33 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE GENERALI

ART. 34 – PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

ART. 35 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE SUL BILANCIO

ART. 36 – CANCELLAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1

DENOMINAZIONE

1. La “Fondazione Pescaraabruzzo – Cassa di Risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino” – che può essere denominata alternativamente Fondazione Caripe – è una persona giuridica privata senza scopo di lucro dotata di piena autonomia statutaria e gestionale; essa è regolata dalle leggi vigenti in materia e dal presente Statuto.
2. Essa deriva dalla Cassa di Risparmio e di Credito Agrario istituita in Loreto Aprutino con R.D. 1° Ottobre 1871, n. 141, mediante inversione dei fondi del locale Monte Frumentario. Essa venne in seguito denominata Cassa di Risparmio della Provincia di Pescara – con sede in Loreto Aprutino – assumendo la corrispondente funzione territoriale in base al R.D. 15 dicembre 1936.
3. La Fondazione ha sede legale in Pescara, Corso Umberto I, n. 83.

ART. 2

SCOPO DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione indirizza la propria attività nei “settori ammessi” di cui all’art. 1, comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 153/99, ed opera in via prevalente nei “settori rilevanti” richiamati nei successivi punti 2 e 3, di cui all’art. 1, comma 1, lett. d) del citato Decreto.
2. La Fondazione persegue scopi di utilità sociale in via principale nei seguenti “settori rilevanti”:
 - ricerca scientifica e tecnologica;
 - educazione, istruzione e formazione;
 - arte, attività e beni culturali;
 - salute pubblica.
3. La Fondazione continua, inoltre, a perseguire concreti obiettivi nel “settore rilevante” della promozione dello sviluppo economico locale. Nell’ambito della promozione dello sviluppo economico si ricomprende anche il terzo settore.

ART. 3

AMBITI OPERATIVI

1. Per le finalità di cui all’art. 2, la Fondazione può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare e immobiliare, purchè strumentale al perseguimento dei propri fini statutari nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto. La Fondazione può contrarre debiti con società da esso partecipate o ricevere garanzie dalle medesime, entro limiti prefissati e nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.
2. La Fondazione può possedere partecipazioni di controllo nel capitale di enti e società che abbiano ad oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali al raggiungimento dei propri fini statutari nei “settori rilevanti”, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 153/1999.
3. Essa può esercitare attività di impresa con contabilità separata solo se strettamente strumentale ai fini statutari ed esclusivamente nei “settori rilevanti” di cui all’art. 1 lett. d) del d.lgs. 17

maggio 1999 n. 153; non può esercitare funzioni creditizie nè qualsiasi forma di finanziamento, erogazione o sovvenzione, diretta od indiretta, a favore di imprese di qualsiasi natura, con le eccezioni previste dalla legge.

4. La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nell'ambito della provincia di Pescara.

ART. 4

MODALITÀ OPERATIVE

1. La Fondazione opera nel rispetto di regolamenti interni adottati ai sensi dei successivi artt. 17 e 22.
2. I regolamenti interni disciplinano le modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nello Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

ART. 5

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione, inizialmente costituito dai cespiti mobiliari ed immobiliari esistenti alla data di approvazione del presente statuto, si incrementa per effetto degli accantonamenti a riserva di cui alle lettere c) ed f) dell'articolo 6 nonché delle liberalità a qualsiasi titolo pervenute alla Fondazione ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio.
2. Il patrimonio può inoltre incrementarsi per effetto dell'imputazione delle plusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società bancaria conferitaria.
3. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari.

ART. 6

DESTINAZIONE DEL REDDITO

1. Limitatamente ai fini del presente Statuto si considera reddito della Fondazione l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione, nonché gli utili realizzati e distribuiti dagli enti e dalle società strumentali costituite dalla Fondazione ai sensi del precedente art. 3 del presente Statuto.
2. La Fondazione destina il reddito secondo il seguente ordine:
 - a) spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta;
 - b) oneri fiscali;
 - c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza, ai "settori rilevanti";
 - e) una quota del reddito, nel limite massimo del 10% di quanto stabilito ai sensi della precedente lett. d) è destinata alla Fondazione Musei Civici di Loreto Aprutino;
 - f) quanto residua indifferentemente agli altri fini statuari, al reinvestimento del reddito, ovvero previa valutazione dell'Autorità di Vigilanza ad accantonamenti e riserve facoltativi previsti dal presente Statuto.

3. La Fondazione assicura il rispetto della disposizione di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

ART. 7

GESTIONE DEL PATRIMONIO E SOCIETA' PARTECIPATE

1. La gestione finanziaria del patrimonio può essere affidata dalla Fondazione ad intermediari abilitati e specializzati italiani od esteri, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ovvero può essere effettuata direttamente dalla Fondazione attraverso modalità operative interne, separate ed autonome rispetto a quelle adottate per le altre attività istituzionali della Fondazione. L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

ART. 8

ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Comitato di Indirizzo;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente della Fondazione;
 - d) il Collegio dei Revisori.
2. Al Comitato di Indirizzo sono riservate le funzioni di indirizzo della Fondazione; al Consiglio di Amministrazione sono riservate le funzioni amministrative; al Collegio dei Revisori sono riservate le funzioni di controllo.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione nonché funzioni di disciplina delle adunanze degli organi collegiali.

ART. 9

VERIFICA DEI REQUISITI

1. Ciascun organo collegiale e per il Segretario Generale il Consiglio di Amministrazione verifica la esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità e l'insussistenza delle cause di incompatibilità dei propri componenti, entro trenta giorni dalla accettazione della carica.
2. La verifica di cui al comma precedente non sospende l'immissione nella carica.

ART. 10

REQUISITI GENERALI DI ONORABILITA'

1. I componenti gli organi ed il Segretario Generale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18.3.1998, n. 144, e dal D.M. 11.11.1998, n. 468, e successive modificazioni.
2. I componenti gli organi ed il Segretario Generale non devono essere incorsi in una delle situazioni impeditive di cui al D.M. 11.11.1998, n. 468, e successive modificazioni.

ART. 11
REGOLE GENERALI D'INCOMPATIBILITÀ

1. Sussiste incompatibilità reciproca fra le cariche di componente del Comitato di indirizzo, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei Revisori e di Segretario Generale, fatta eccezione per la carica di Presidente della Fondazione, il quale è nominato componente e Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. In tale circostanza, con l'accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione è sospeso dalla carica di componente del Comitato di Indirizzo fino all'esaurirsi del mandato come componente del Consiglio di Amministrazione. Tuttavia continua a svolgere le funzioni di Presidente del Comitato di Indirizzo medesimo senza diritto di voto.
3. Qualora i Consiglieri ed i Revisori siano scelti tra i membri del Comitato di Indirizzo, con l'accettazione della nomina essi decadono dalla carica di componente del Comitato. In tale ipotesi gli enti designanti da cui sono pervenuti i componenti decaduti saranno richiamati a rinnovare le loro designazioni secondo le procedure previste dallo Statuto.
4. Non possono ricoprire la carica di membri di un qualsiasi organo della Fondazione e la carica di Segretario Generale:
 - a) il coniuge ed i parenti e affini entro il terzo grado dei membri del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nonché i dipendenti della Società bancaria conferitaria;
 - b) i soggetti titolari di cariche pubbliche negli organi statuari degli Enti di cui all'art. 114 della Costituzione;
 - c) i dipendenti, gli amministratori o i soggetti comunque collegati da rapporti di collaborazione remunerata, anche a tempo determinato, con gli enti e gli organismi ai quali spettano poteri di designazione;
 - d) i membri titolari di cariche in altre Fondazioni di origine bancaria, disciplinate dal D.Lgs. n. 153/1999 e dall'art. 11 della L. n. 448/01;
 - e) i dipendenti, gli amministratori o i soggetti comunque collegati da rapporti di collaborazione remunerata, anche a tempo determinato, degli enti o delle organizzazioni beneficiarie degli interventi della Fondazione qualora esse assumano caratteristiche di particolare stabilità, fatta eccezione per gli amministratori delle società o enti istituiti o partecipati dalla Fondazione ai sensi del precedente art. 3, comma 2, del presente Statuto;
 - f) il direttore generale della Società bancaria conferitaria e gli altri soggetti che ricoprono funzioni di amministrazione o di controllo presso la società bancaria conferitaria;
 - g) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto.
5. L'incompatibilità non si applica ai titolari di incarichi accademici.
6. Esiste incompatibilità tra la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e la carica di consigliere di amministrazione nella Società bancaria conferitaria.
7. I componenti degli organi sono obbligati a dare immediata comunicazione di eventuali cause di incompatibilità.
8. Le sopravvenute cause di incompatibilità sono causa di decadenza dalla carica.

ART. 12
CONFLITTO D'INTERESSE

1. I componenti degli organi collegiali della Fondazione che si trovino per qualsiasi causa in conflitto di interessi con la stessa debbono darne immediata comunicazione al Presidente della

Fondazione ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

2. In casi di violazioni degli obblighi di comunicazione e di astensione di cui al comma precedente l'Organo di appartenenza, sentito il Collegio dei Revisori, a seconda della gravità della violazione commina le sanzioni del richiamo, della censura e della sospensione dalla carica; in caso di violazione ripetuta, commina la sanzione della decadenza dalla carica.
3. Le previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche al Segretario Generale e a coloro che svolgono funzioni di direzione nella struttura operativa della Fondazione. Nel caso, la sanzione può essere comminata dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II

ORGANI

ART. 13 COMITATO DI INDIRIZZO

1. Il Comitato di Indirizzo è composto da 10 membri, fra i quali deve essere nominato il Presidente della Fondazione.
2. I membri del Comitato di Indirizzo devono essere in possesso di conoscenze ed esperienze in almeno uno dei settori rilevanti in cui opera la Fondazione e precisati nel precedente art. 2 o utili in base alle sue esigenze operative o funzionali alle sue attività.
3. I membri del Comitato di Indirizzo devono possedere altresì i requisiti di professionalità che verranno individuati con apposito regolamento.
4. I membri del Comitato di Indirizzo non hanno diritti né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione.
5. La qualità di membro del Comitato di Indirizzo si perde anche per dimissioni che avranno effetto dalla data di ricevimento da parte del Presidente della Fondazione della relativa comunicazione scritta.
6. La qualità di membro del Comitato di Indirizzo dura per cinque anni dalla data di nomina.
7. I membri del Comitato di Indirizzo possono essere confermati consecutivamente per una sola volta.

ART. 14 DECADENZA E SOSPENSIONE

1. Decadono da membri degli organi della Fondazione nonché dalla carica di Segretario Generale:
 - a) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;
 - b) coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti in tre adunanze ordinarie consecutive;
 - c) coloro per i quali sia accertata e non rimossa entro 15 giorni una causa di incompatibilità;
 - d) coloro che perdano i requisiti di onorabilità di cui all'art. 10 del presente Statuto.
2. Non sono rieleggibili i membri decaduti.
3. La decadenza dalla qualità di membro è accertata dall'organo di appartenenza, che assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti. Per il Segretario Generale provvede il Consiglio di Amministrazione.
4. Ciascun organo determina con apposito regolamento le modalità di sospensione dalla carica.
5. I provvedimenti di sospensione e decadenza sono deliberati dall'organo competente entro 30 giorni.

ART. 15 ACQUISIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA CARICA

1. L'incarico di componente del Comitato di Indirizzo si acquista, successivamente alla designazione o alla nomina, alla data della prima adunanza del Comitato stesso convocato dal Presidente della Fondazione in carica.
2. La carica di componente non comporta rappresentanza nel Comitato di Indirizzo dei soggetti dai quali proviene la designazione stessa. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca.

ART. 16
DESIGNAZIONI E NOMINE

1. I membri del Comitato di Indirizzo sono designati o nominati, nel solo interesse della Fondazione, secondo le procedure seguenti:
 - a) due sono designati dall'Amministrazione Comunale di Loreto Aprutino;
 - b) uno è designato dall'Amministrazione Comunale di Pescara;
 - c) uno è designato dall'Amministrazione Provinciale di Pescara;
 - d) tre sono designati, in ragione di uno ciascuno, dai tre soggetti seguenti:
 - I. Accademia d'Abruzzo – Pescara;
 - II. Associazione Scuola, Cultura ed Arte – Pescara;
 - III. Fondazione per la promozione della cultura professionale e dello sviluppo economico – Pescara.
 - e) tre sono nominati dal Comitato di Indirizzo prevedendo un'adeguata e qualificata rappresentanza del territorio in cui opera la Fondazione e l'apporto di professionalità che per competenza, esperienza e professionalità, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.
2. Il Presidente della Fondazione, o chi ne fa le veci sostituendolo nella Presidenza del Comitato di Indirizzo, almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato dei membri designati, ovvero tempestivamente in ogni caso di cessazione durante il mandato, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui competono le designazioni.
3. I soggetti provvedono alle designazioni di competenza, indicando candidati in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 10, dei requisiti di professionalità indicati nella richiesta di designazione e ricompresi tra quelli di cui all'art. 13, che non versino in una delle situazioni di cui agli artt. 11 e 12. I candidati di cui alle lettere a), b) e c) ed uno dei candidati di cui alla lettera e) del primo comma del presente articolo debbono essere residenti da almeno tre anni nella Provincia di Pescara.
4. Le designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato, utile ai fini della verifica del possesso dei requisiti.
5. Il Comitato di Indirizzo provvede alle nomine di sua competenza almeno trenta giorni prima del termine della scadenza del mandato ovvero, in caso di cessazione del componente in corso di mandato, entro trenta giorni dall'avvenuto accertamento della cessazione stessa.
6. Qualora alcuni dei soggetti cui compete la designazione non provvedano nei termini previsti, il potere di nomina sarà esercitato direttamente dal Comitato di Indirizzo, entro i successivi trenta giorni. I membri del Comitato di Indirizzo nominati direttamente ai sensi del presente comma o del precedente comma cinque, non potranno superare la metà dei componenti del Comitato stesso. Per l'eccedenza rispetto a tale quota, la designazione dovrà essere richiesta al Prefetto di Pescara.

7. I membri designati o nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

ART. 17
POTERI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

1. Il Comitato di indirizzo:
 - a) nomina il Presidente della Fondazione tra i propri componenti;
 - b) approva e modifica lo Statuto e i regolamenti interni;
 - c) determina le linee strategiche dei programmi di intervento della Fondazione per congrui periodi di tempo, di durata anche superiore al singolo esercizio;
 - d) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - e) nomina e revoca per giusta causa i componenti del Collegio dei Revisori;
 - f) esercita l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo;
 - g) approva il Bilancio d'esercizio ed il Documento programmatico previsionale;
 - h) definisce le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione;
 - i) delibera trasformazioni e fusioni;
 - j) delibera l'istituzione delle imprese strumentali con contabilità separata;
 - k) provvede alla nomina di tre dei propri membri;
 - l) delibera l'entità e le modalità di erogazione dei compensi e dei rimborsi per i componenti gli organi.

ART. 18
CONVOCAZIONE

1. L'adunanza del Comitato di Indirizzo deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente e del Documento programmatico previsionale.
2. L'adunanza è convocata dal Presidente della Fondazione, mediante invio cinque giorni prima della data fissata, di un avviso al domicilio dei membri del Comitato di indirizzo a mezzo lettera raccomandata, contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma, senza rispetto del predetto termine.
3. L'adunanza è altresì convocata dal Presidente della Fondazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata almeno cinque membri del Comitato di Indirizzo, tre Consiglieri amministratori od il Collegio dei Revisori.
4. Il Comitato di Indirizzo è validamente costituito quando sia presente un numero di membri pari almeno alla metà più uno di quelli in carica.
5. Ogni membro ha diritto ad un voto; detto voto deve essere espresso personalmente e non può essere delegato.

ART.19
DELIBERAZIONI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

1. Le adunanze del Comitato di Indirizzo sono presiedute dal Presidente della Fondazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma del successivo art. 24.
2. Alle adunanze del Comitato di Indirizzo partecipa il Collegio dei Revisori e può partecipare il Segretario Generale o in mancanza, assenza o impedimento di quest'ultimo, il soggetto della struttura operativa della Fondazione all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante; possono altresì partecipare, su invito del Presidente, anche i membri del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
3. Il Comitato di Indirizzo delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità dei voti la proposta si intenderà respinta.
4. Le votazioni che abbiano per oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che il Comitato di Indirizzo, all'unanimità, stabilisca altra forma di votazione.
5. Delle riunioni del Comitato di Indirizzo il Segretario Generale ove nominato, o l'addetto con funzioni di segretario verbalizzante redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

ART. 20

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti variabile da cinque a sette, compreso il Presidente, stabilito di volta in volta dal Comitato di Indirizzo.
2. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta attribuisce ad uno dei suoi membri la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Gli amministratori al momento della nomina devono: possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 10; non versare in una delle situazioni previste agli artt. 11 e 12; essere residenti nella Provincia di Pescara, di cui la metà da almeno tre anni.
4. Gli amministratori devono essere in possesso di conoscenze ed esperienze in almeno uno dei settori rilevanti in cui opera la Fondazione e precisati nell'art. 2 o utili in base alle sue esigenze operative o funzionali alle sue attività.
5. Gli amministratori devono anche avere esercitato funzioni di amministrazione o direzione, o compiti direttivi, per almeno due anni presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate e comunque ragguagliate a quelle della Fondazione, o devono anche avere maturato un'esperienza per almeno quattro anni nell'ambito della docenza universitaria, della libera professione o in campo imprenditoriale.

ART. 21

DURATA E CARATTERISTICHE DELLA CARICA

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. L'incarico di consigliere si acquista, successivamente alla nomina, alla data della prima adunanza del Consiglio, convocato dal Presidente della Fondazione in carica.
2. I componenti il Consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.
3. I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.
4. Il Componente il Consiglio che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne avvierà il procedimento di sostituzione a iniziativa del Presidente.

5. Il Componente il Consiglio dichiarato decaduto non potrà essere nominato nel quadriennio successivo.
6. In caso vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Presidente della Fondazione senza indugio convoca l'adunanza del Comitato di Indirizzo per la loro sostituzione.
7. La carica di componente non comporta rappresentanza nel Consiglio di qualunque soggetto esterno alla Fondazione.

ART. 22

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione ad eccezione di quelli espressamente riservati al Comitato di Indirizzo dalla legge e dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) redige il Bilancio d'esercizio con la nota integrativa e la relazione sulla gestione;
 - b) redige il Documento programmatico previsionale;
 - c) delibera sull'affidamento della gestione del patrimonio della Fondazione;
 - d) propone al Comitato di Indirizzo il testo dei regolamenti della Fondazione;
 - e) delibera sulle erogazioni della Fondazione, nell'ambito dei programmi generali approvati dal Comitato di Indirizzo;
 - f) individua il Segretario Generale e ne determina il relativo compenso;
 - g) delibera l'acquisto e la cessione di partecipazioni ed immobili, con tutte le facoltà ipotecarie;
 - h) nomina i rappresentanti e gli organi delle società partecipate; i nominati al momento dell'entrata in carica non devono incorrere nelle incompatibilità previste dalla legge e dal presente Statuto;
 - i) delibera sulla stipulazione di atti e contratti, sia con privati che con la pubblica amministrazione, sulle assunzioni di personale e sul trattamento normativo ed economico da riservare allo stesso;
 - j) promuove azioni giudiziarie, delibera sulle stesse, su arbitrati e transazioni;
 - k) delibera sulla istituzione di Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni, i poteri, la durata, e proponendo la misura della relativa remunerazione al Comitato di Indirizzo. Qualora componenti degli organi della Fondazione siano chiamati a far parte di dette Commissioni l'incarico dovrà essere anticipatamente conferito con delibera, con l'indicazione dell'eventuale compenso, fissato dal Comitato di Indirizzo, sentito il parere del Collegio dei Revisori;
 - l) propone al Comitato di Indirizzo le modifiche statutarie.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì ogni potere espressamente delegato dal Comitato di Indirizzo.
4. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente della Fondazione e al Segretario Generale, se nominato, determinando i limiti della delega.
5. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.

ART. 23

ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce, di regola, una volta ogni mese e ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli Componenti il Consiglio e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma, senza il rispetto del predetto termine.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei Componenti in carica del Consiglio.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne adempie le funzioni, ai sensi dell'art. 24.
7. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal segretario verbalizzante e sono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante stesso. Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere attribuite anche a persona che non rivesta la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 24

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Comitato di Indirizzo tra i propri componenti e dura in carica per la durata del Comitato di Indirizzo medesimo.
2. Egli svolge attività di impulso e coordinamento della Fondazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e sull'andamento generale della Fondazione.
3. Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio.
4. Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Comitato di Indirizzo, senza diritto di voto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione con diritto di voto, ed inoltre convoca e presiede le eventuali Commissioni Consultive o di studio con diritto di voto.
5. Il Presidente della Fondazione al momento della nomina deve:
 - a) essere residente nella Provincia di Pescara da almeno tre anni;
 - b) essere in possesso di comprovate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione;
 - c) avere espletato, per almeno quattro anni, funzioni di amministrazione o direzione, compiti direttivi, presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento alla Fondazione; ovvero aver maturato, per almeno cinque anni: un'esperienza nell'ambito della docenza universitaria, o una qualificata esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente o di vacanza della carica, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in assenza pure di questo, dal membro più anziano dello stesso Consiglio. Ai fini del presente comma, si osserva l'ordine di anzianità di carica e, in difetto, di età. Il Vice Presidente o il Consigliere Anziano, nell'esercizio del potere vicario, partecipa alle adunanze del Comitato d'Indirizzo senza diritto di voto.
7. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente della Fondazione costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

8. Il Presidente della Fondazione, nei casi di improrogabile urgenza, sentito il Segretario Generale, se in carica, assume ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione.
9. Il Presidente, il quale può farsi coadiuvare dal Vice Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni, può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione e, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, può altresì delegare la rappresentanza della Fondazione in via continuativa e/o per categorie di atti.

ART. 25

COLLEGIO DEI REVISORI

1. Presso la Fondazione opera un Collegio dei Revisori di tre membri effettivi e due supplenti con le attribuzioni stabilite dagli articoli 2403 e 2407 del Codice Civile, in quanto compatibili; essi sono nominati dal Comitato di Indirizzo che sceglie tra loro il Presidente. Con l'immissione nella carica, i Revisori decadono da ogni eventuale altra carica nella Fondazione.
2. Essi debbono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e, al momento della nomina, almeno due devono essere residenti da almeno tre anni nella provincia di Pescara.
3. I Revisori restano in carica tre anni e possono essere confermati per un solo mandato. In ogni caso i Revisori scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.
4. I Revisori effettivi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Indirizzo.
5. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori, del Comitato di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio.
6. Il revisore dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo. In caso di morte, rinuncia, decadenza o comunque cessazione dalla carica di un revisore, subentrano i supplenti in ordine di età.
7. Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio, esso si reputa validamente costituito ma deve essere convocata senza indugio l'adunanza del Comitato di Indirizzo perché provveda all'integrazione.
8. Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi formulati dal Collegio dei Revisori devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso.

ART. 26

ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori vigila sulla osservanza delle norme di legge e regolamentari, controlla la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, il rispetto delle norme per la redazione dei bilanci.
2. Il Collegio dei Revisori redige apposita relazione al bilancio dell'esercizio.

TITOLO III

ALTRE NORME

ART. 27

COMPENSI E RIMBORSI SPESE

1. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche ai membri del Comitato di Indirizzo, agli amministratori, ai revisori e ai dipendenti, fatte salve le previsioni di cui ai commi seguenti.
2. Ai componenti il Comitato di Indirizzo, oltre al rimborso delle spese anche in forma forfetaria in misura stabilita dal Comitato, spetta un'indennità di carica costituita da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, erogata secondo le modalità stabilite dallo stesso Comitato su parere conforme del Collegio dei Revisori.
3. Al Presidente della Fondazione, ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente, oltre al rimborso anche in forma forfetaria delle spese in misura stabilita dal Comitato di Indirizzo, spetta un'indennità di carica, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, costituita: a) da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali; b) da un compenso annuo fisso.
4. Ai componenti il Collegio dei Revisori, oltre al rimborso delle spese anche in forma forfetaria in misura stabilita dal Comitato di Indirizzo, spetta un'indennità di carica, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, costituita: a) da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione; b) da un compenso annuo fisso.
5. Il Comitato di Indirizzo determina la misura delle medaglie di presenza e stabilisce i compensi fissi in ragione delle funzioni svolte e delle cariche ricoperte.
6. La retribuzione dei dipendenti è disciplinata in conformità alla legge ed agli usi.
7. Il Consiglio di Amministrazione determina il compenso per il Segretario Generale ove nominato.

ART. 28

SEGRETARIO GENERALE

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può nominare un Segretario Generale, che deve essere scelto tra persone di accertata onorabilità, in possesso di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo della Fondazione. Il Segretario Generale deve, inoltre, possedere titoli professionali e comprovate esperienze attinenti alla carica, maturate attraverso l'esercizio di attività presso organizzazione pubbliche o private ovvero nell'esercizio di attività professionali per cui sia richiesto l'iscrizione all'albo. Ulteriori specificazioni potranno essere richieste di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina.
2. Il Segretario Generale assicura la corretta gestione delle risorse operative della Fondazione. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive. Può intervenire altresì alle riunioni del Comitato di Indirizzo, ove invitato dal Presidente della Fondazione.

3. Il Segretario Generale provvede a istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio e assicura la corretta esecuzione delle stesse. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio.
4. Il Segretario Generale rilascia, a firma congiunta con il Presidente, copie autentiche dei verbali del Consiglio e delle adunanze del Comitato di Indirizzo.
5. Il Segretario Generale può essere legato alla Fondazione da un contratto di lavoro subordinato.
6. In caso di assenza, impedimento o mancata nomina del Segretario Generale, adempie le sopra richiamate funzioni il soggetto all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 29

BILANCIO E DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Il bilancio deve evidenziare la rendicontazione degli investimenti del patrimonio e dei risultati ottenuti.
3. Nel bilancio sarà data, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 150/04, separata e specifica evidenza agli impieghi effettuati e alle relative redditività e dovranno essere indicati nel documento programmatico previsionale, ai fini informativi, gli impieghi realizzati di cui all'art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 153/99.
4. La Fondazione:
 - a) deve tenere i libri e le scritture contabili previste dall' art. 2421 del Codice Civile e successive modificazioni;
 - b) deve tenere contabilità separate nel caso di istituzione di imprese strumentali.
5. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige un Documento programmatico previsionale relativo all'attività programmata dalla Fondazione per l'esercizio successivo, lo sottopone al Comitato di Indirizzo per la relativa approvazione. e lo trasmette all'Autorità di Vigilanza entro 15 giorni.
6. Dopo la chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio ed una relazione sulla gestione e lo trasmette ai Revisori venti giorni prima dell'adunanza del Comitato di Indirizzo per la relativa approvazione. Il bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa. La relazione sulla gestione illustra in apposita sezione gli obiettivi sociali perseguiti e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
7. Il bilancio deve essere approvato dall'Organo di Indirizzo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente ed essere trasmesso entro 15 giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza.
8. Il progetto di bilancio con la relazione del Consiglio e del Collegio dei Revisori deve restare depositato presso la sede della Fondazione negli otto giorni che precedono l'adunanza del Comitato di Indirizzo chiamata ad approvarlo.
9. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici.

ART. 30

SCIoglimento

1. La Fondazione ha durata illimitata.
2. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari.

3. La liquidazione si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza.
4. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altri enti o fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla fondazione posta in liquidazione.

ART. 31
LIBRI OBBLIGATORI

1. La Fondazione tiene i seguenti libri:
 - a) libro dei verbali delle adunanze del Comitato di Indirizzo;
 - b) libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) libro dei verbali delle adunanze del Collegio dei Revisori;
 - d) libro giornale;
 - e) libro degli inventari.

ART. 32
PERSONALE E SERVIZI

1. La Fondazione può avere proprio personale, secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato.
2. Può delegare, anche in via continuativa, funzioni e servizi a soggetti esterni.

ART. 33
DISPOSIZIONI TRANSITORIE GENERALI

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data di efficacia del provvedimento di approvazione dello Statuto stesso da parte dell'Autorità di Vigilanza.
2. Il Presidente in carica procederà alla convocazione dell'adunanza del Comitato di Indirizzo, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ultima designazione pervenuta, per l'insediamento dell'organo.
3. Il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2004, n. 150, non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'art. 4, c. 1, lett. i), del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e degli artt. 13, c. 7, e 21, c. 1, del presente Statuto.
4. Una volta ottenuta l'approvazione definitiva dall'Autorità di Vigilanza, la Fondazione pubblicherà l'adozione del presente Statuto nelle forme idonee a garantirne la conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati e ne trasmetterà copia a tutti gli enti con poteri di designazione.

ART. 34
PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

1. Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'art. 25 del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153.

ART. 35

DISPOSIZIONI TRANSITORIE SUL BILANCIO

1. Nella tenuta delle scritture contabili, nella redazione dei bilanci e nelle forme di pubblicità degli stessi la Fondazione si attiene alla normativa di settore ed in particolare alle previsioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 153/1999 e successive modificazioni, ed ai regolamenti emanati dall'Autorità di Vigilanza.
2. Il bilancio può essere reso pubblico anche mediante inserimento nel sito internet della Fondazione.

ART. 36

CANCELLAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE

1. Una volta che abbiano cessato di avere efficacia, le norme transitorie saranno cancellate dal presente Statuto.